

Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

Association suisse des infirmières et infirmiers

Associazione svizzera infermiere e infermieri



Sezione Ticino

ASI

SBK

Statututi

Approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria della Sezione
Ticino del 27.03.2014

Tutte le designazioni di persone utilizzate in questo documento sono applicabili per analogia ad entrambi i sessi.

INDICE

I. NOME E SEDE SOCIALE

Art. 1 Nome e sede sociale 3

II. SCOPO

Art. 2 Scopo 3

Art. 3 Obiettivi della sezione 3

III. ORGANIZZAZIONI AFFINI

Art. 4 Appartenenza 3

Art. 5 Approvazione dell'ASI 4

IV. RESPONSABILITÀ

Art. 6 Responsabilità dei membri 4

Art. 7 Responsabilità della sezione 4

V. MEMBRI E SOSTENITORI

Art. 8 Membri ordinari 4

Art. 9 Qualità di membro ordinario 5

Art. 10 Dimissione di membri ordinari 5

Art. 11 Esclusione di membri ordinari 5

Art. 12 Decesso 6

Art. 13 Conseguenze dell'estinzione della qualità di membro 6

Art. 14 Membri onorari 6

Art. 15 Sostenitori 6

VI. ORGANI

Art. 16 Visione d'insieme 6

A L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 Compiti dell'assemblea generale 7

Art. 18 Presidenza, vice-presidenza, copresidenza 7

Art. 19 Assemblea generale ordinaria 8

Art. 20 Assemblea generale straordinaria 8

Art. 21 Elezioni e votazioni 8

Statuti 2

| | | |
|--------------|--|----|
| B | COMITATO | |
| Art. 22 | Compiti del comitato | 9 |
| Art. 23 | Composizione del comitato | 9 |
| Art. 24 | Diritto di firma | 10 |
| C | ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI | |
| Art. 25 | Organo di revisione dei conti | 10 |
| D | GRUPPI DI INTERESSE COMUNE | |
| Art. 26 | Gruppi di interesse comune | 10 |
| VII. | ISTITUZIONI DELLA SEZIONE | |
| Art. 27 | Visione d'insieme | 10 |
| A | IL SEGRETARIATO | |
| Art. 28 | Compiti del segretariato | 11 |
| B | CENTRI DI PRESTAZIONE | |
| Art. 29 | Centri di prestazione | 11 |
| VIII. | FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ | |
| Art. 30 | Acquisizione di risorse | 11 |
| Art. 31 | Contabilità | 12 |
| IX. | RIMEDI GIURIDICI | |
| Art. 32 | Ricorso | 12 |
| Art. 33 | Istanze di ricorso | 12 |
| X. | REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIoglimento DELLA SEZIONE | |
| Art. 34 | Revisione degli statuti | 12 |
| Art. 35 | Scioglimento e fusione della sezione | 12 |
| XI. | DISPOSIZIONI FINALI | |
| Art. 36 | Abrogazione dei vecchi statuti e delle disposizioni d'esecuzione | 13 |
| Art. 37 | Organi secondo il vecchio diritto | 13 |
| Art. 38 | Relazioni giuridiche con terzi | 13 |
| Art. 39 | Entrata in vigore | 13 |

I. NOME E SEDE SOCIALE

Art. 1 Nome e sede sociale

1. La sezione Ticino dell'Associazione svizzera infermiere e infermieri, in seguito chiamata sezione, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice civile (CC).
2. La sede sociale della sezione è a Chiasso

II. SCOPO

Art. 2 Scopo

1. La sezione è un'associazione membro dell'ASI ai sensi degli statuti di quest'ultima, giuridicamente autonoma. Nel suo settore di attività, si impegna a realizzare gli scopi dell'ASI, conformemente agli statuti dell'ASI, alle relative disposizioni di applicazione e alle prescrizioni dichiarate obbligatorie dall'ASI.
2. La sezione è indipendente da ogni partito politico e aconfessionale. Non persegue scopi commerciali e non ha fini di lucro.

Art. 3 Obiettivi della sezione

Conformemente agli statuti dell'ASI, nel suo settore di attività la sezione si impegna:

- a) a sviluppare il settore delle cure infermieristiche e a garantirne la qualità;
- b) a sostenere i suoi membri nelle loro attività e il loro sviluppo professionale;
- c) a difendere e a promuovere gli interessi sociali ed economici dei suoi membri;
- d) ad adottare una posizione di analisi critica nei confronti del sistema sanitario e delle relative questioni pubbliche e sociali, per poi intervenire attivamente nel processo di decisione politica;
- e) a prodigarsi attivamente nella formazione professionale e post-diploma e sostenere l'insegnamento e la ricerca nelle cure infermieristiche.

III. ORGANIZZAZIONI AFFINI

Art. 4 Appartenenza

La sezione può aderire a organizzazioni o stipulare contratti con esse, nella misura in cui l'adesione contribuisca alla realizzazione dei propri scopi.

Art. 5 Approvazione dell'ASI

La sezione deve ottenere l'approvazione dell'ASI, ai sensi dell'art. 4, prima di legarsi a organizzazioni che potrebbero compromettere l'autonomia dell'ASI.

IV. RESPONSABILITÀ

Art. 6 Responsabilità dei membri

1. Degli obblighi della sezione risponde unicamente il capitale della sezione stessa.
2. Ogni responsabilità personale dei membri per gli obblighi della sezione è esclusa.

Art. 7 Responsabilità della sezione

La sezione agisce a proprio nome e non a nome dell'ASI. Rende attenti i terzi al fatto che l'ASI non è responsabile degli obblighi della sezione.

V. MEMBRI E SOSTENITORI

Art. 8 Membri ordinari

1. Sono riconosciute membri ordinari le persone fisiche che lavorano, studiano o sono domiciliate nella regione di competenza della sezione e che sono in possesso:
 - a) di un diploma in cure infermieristiche di grado terziario riconosciuto dalla Confederazione o
 - b) di un diploma in cure infermieristiche secondo il vecchio diritto o
 - c) di un certificato di capacità della Croce Rossa Svizzera o
 - d) che seguono una formazione in cure infermieristiche riconosciuta dalla Confederazione e suggellata da un diploma di grado terziario.
2. L'Assemblea dei delegati emana delle disposizioni di applicazione sull'acquisizione della qualità di membro.
3. Ogni membro ordinario ha il diritto di voto e di eleggibilità

Art. 9 Qualità di membro ordinario

1. Su riserva del capoverso 2, la sezione stabilisce l'ammissione della candidata come membro ordinario su domanda scritta. Le persone menzionate all'art. 8 capoverso 1 lett. a, domiciliate nella regione di competenza della sezione ma che non lavorano nella regione interessata, devono spiegare nella loro richiesta di adesione o nella loro richiesta di cambiamento di sezione le ragioni della loro decisione di non aderire alla sezione che si trova nella regione in cui lavorano.
2. Ogni rifiuto di ammissione deve essere motivato.
3. In caso di cambiamento di sezione, la nuova ammissione avviene automaticamente con il trasferimento dalla sezione d'origine.
4. Qualora la qualità di membro fosse acquisita tramite l'adesione ad un'associazione specializzata, l'ammissione come membro ordinario della sezione avviene retroattivamente alla data dell'ammissione da parte dell'associazione specializzata.

Art. 10 Dimissione di membri ordinari

1. Su riserva dell'art. 10 capoversi 2 e 3, in linea di principio i membri ordinari possono presentare le loro dimissioni solo entro la fine dell'anno civile. La dimissione deve essere comunicata per iscritto alla sezione rispettando un termine di disdetta di tre mesi.
2. La qualità di membro ordinario per gli studenti scade alla fine dell'anno civile nel quale hanno terminato o interrotto la loro formazione.
3. Se non presenta le dimissioni, lo studente è considerato membro ordinario ai sensi dell'art. 8 cpv 1 lett. a) a partire dall'anno civile che segue la fine della formazione.
4. La sezione segnala i membri ordinari che cambiano domicilio o posto di lavoro alla nuova sezione competente dell'ASI. Con questa segnalazione la dimissione del membro dalla sezione precedente diventa definitiva.

Art. 11 Esclusione di membri ordinari

1. L'esclusione di membri ordinari dalla sezione è possibile in presenza di gravi motivi; questa decisione spetta al comitato. Secondo gli statuti dell'ASI, questa esclusione comporta automaticamente anche l'esclusione dall'ASI.
2. Il membro interessato deve essere ascoltato prima della decisione.
3. I membri ordinari esclusi possono essere riammessi nella sezione non prima di un anno dalla loro esclusione. Questa disposizione si applica per analogia ai membri esclusi da una sezione che intendono essere riammessi in un'altra sezione dell'ASI.
4. Un membro ordinario può essere escluso se non provvede a versare la sua quota di adesione malgrado due richiami.

Art. 12 Decesso

La qualità di membro scade con il decesso.

Art. 13 Conseguenze dell'estinzione della qualità di membro

L'estinzione della qualità di membro comporta la fine di tutti i diritti e doveri nei confronti della sezione.

Art. 14 Membri onorari

1. Possono essere elette membri onorari le persone fisiche che si sono contraddistinte in modo particolare nell'ambito delle cure o in seno alla sezione.
2. I membri onorari che non sono membri ordinari hanno esclusivamente un voto consultativo.
3. La sezione si assume le quote d'adesione dei suoi membri onorari e le versa all'ASI.

Art. 15 Sostenitori

1. I sostenitori sono persone fisiche o morali che sostengono la sezione attraverso delle donazioni annue, senza essere membri ai sensi degli articoli da 8 a 14.
2. I sostenitori ricevono gratuitamente le comunicazioni ufficiali e il rapporto annuale della sezione.

VI. ORGANI

Art. 16 Visione d'insieme

Gli organi della sezione sono:

A L'assemblea generale

B Il comitato

C I revisori dei conti

D I gruppi di interesse comune

A L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 Compiti dell'assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo della sezione. Le sue competenze sono le seguenti:

1. Nomina gli scrutatori
2. Approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente
3. Approvazione del rapporto annuale
4. Approvazione dei conti annuali e presa di conoscenza del rapporto dei revisori dei conti
5. Scarico al comitato
6. Approvazione del budget e del piano finanziario
7. Elezione della presidente e della/delle vice-presidente/i o di due copresidenti scelte fra i membri ordinari della sezione
8. Elezione del comitato scelto fra i membri della sezione
9. Elezione dei revisori dei conti
10. Elezione dei delegati all'Assemblea dei delegati dell'ASI scelti fra i membri ordinari della sezione
11. Nomina dei membri onorari su proposta del comitato
12. Sottopone le mozioni all'Assemblea dei delegati dell'ASI
13. Sorveglianza del comitato e dei revisori dei conti
14. Supervisione dei gruppi di interesse comune e delle istituzioni della sezione
15. Delibera e decisione riguardante le mozioni del comitato
16. Decisione riguardante l'affiliazione della sezione ad altre organizzazioni ai sensi dell'art.4
17. Funzione di istanza di ricorso nei casi previsti dagli statuti
18. Revisione degli statuti
19. Scioglimento della sezione o fusione con un'altra sezione dell'ASI, su riserva dell'approvazione dell'ASI
20. Altre attribuzioni esplicitamente previste dagli statuti

Art. 18 Presidenza, vice-presidenza, copresidenza

1. La presidente, la/le vice-presidente/i e le copresidenti sono elette per 2 anni. E' possibile la rielezione.
2. La presidente, una vice-presidente o una copresidente dirige l'assemblea generale.

Art. 19 Assemblea generale ordinaria

1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo a scadenza annuale, al più tardi dieci settimane prima dell'Assemblea dei delegati dell'ASI. E' convocata dal comitato.
2. Il comitato comunica con sufficiente anticipo la data dell'assemblea generale. Mozioni e candidature sottoposte dai membri devono essere inoltrate al segretariato della sezione, all'attenzione del comitato, almeno otto settimane prima dell'assemblea generale. L'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri al più tardi quindici giorni prima dell'assemblea generale.
3. Su riserva degli art. 34 e 35, è possibile votare mozioni che non figurano all'ordine del giorno se almeno due terzi dei membri presenti danno il loro consenso.
4. La presidente, la/le vice-presidente/i o le copresidenti, come pure i membri del comitato e i membri impiegati dall'associazione specializzata non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

Art. 20 Assemblea generale straordinaria

1. E' possibile convocare un'assemblea generale straordinaria su decisione del comitato o se almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto lo chiedono.
2. Le disposizioni valide per l'assemblea generale ordinaria si applicano per analogia all'assemblea generale straordinaria.

Art. 21 Elezioni e votazioni

1. Le elezioni avvengono per alzata di mano, tranne se 4 membri aventi diritto di voto chiedono lo scrutinio segreto. Per il primo scrutinio, è necessaria la maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto di voto; per il secondo basta la maggioranza relativa.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne se 4 membri aventi diritto di voto chiedono lo scrutinio segreto.
3. Su riserva di disposizioni contrarie nei presenti statuti, le votazioni avvengono con la maggioranza relativa. In caso di parità di voti la presidente, la vice-presidente o la copresidente che dirige la seduta prenda la decisione definitiva.

B COMITATO

Art. 22 Compiti del comitato

Il comitato è l'organo esecutivo cui competono tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad un altro organo. In particolare i suoi compiti sono i seguenti:

1. Conseguimento degli obiettivi della sezione
2. Preparazione dell'assemblea generale ed esecuzione delle sue decisioni
3. Presentazione di mozioni all'assemblea generale riguardanti questioni per le quali il comitato auspica una decisione dell'assemblea o che contengono delle proposte destinate all'Assemblea dei delegati dell'ASI
4. Mozioni per il Comitato centrale dell'ASI
5. Informazione e consultazione dell'ASI per quanto riguarda questioni importanti, di ordine strategico o operativo
6. Delibera e decisione inerenti problemi associativi sollevati da membri, nella misura in cui esulano dalla competenza dell'assemblea generale
7. Esclusione di membri
8. Gestione del capitale della sezione, compresi la stesura del budget, dei conti annuali e del piano finanziario
9. Rappresentanza della sezione verso l'esterno
10. Assume i collaboratori del segretariato e decide riguardo al grado di occupazione necessario al buon funzionamento del segretariato
11. Istanza di ricorso nei casi previsti dagli statuti della sezione
12. Decisione sulla creazione e la soppressione dei settori di prestazioni
13. Elege i membri degli organi di coordinazione dell'ASI tra i membri attivi della sezione
14. Fissa l'indennizzo degli organi

Art. 23 Composizione del comitato

1. Il comitato comprende:
 - a) la presidente e la/le vice-presidente/i o
 - b) le copresidenti
 - c) al minimo 5 al massimo 7 membri ordinari della sezione, la maggioranza deve comprendere membri ordinari
2. I membri ai sensi del capoverso 1 lett. c sono eletti per 2 anni. E` possibile la rielezione.
3. La presidente, una vice-presidente o copresidente presiede il comitato che si costituisce in modo autonomo; inoltre può creare delle commissioni e dei gruppi di lavoro per studiare questioni di sua competenza.

Art. 24 Diritto di firma

1. Nelle relazioni con terzi la presidente, una vice-presidente, una copresidente e una collaboratrice del segretariato firmano entrambe collettivamente.
2. In materia di pagamenti la presidente, una vice-presidente, una copresidente e una collaboratrice del segretariato firmano entrambe collettivamente, solo la cassiera/il cassiere ha il diritto di firma individuale per i pagamenti ordinari, l'importo massimo viene definito dal Comitato della Sezione.

C ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 25 Organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti si compone di due revisori. Essi non hanno il diritto di appartenere al comitato. Almeno uno di loro deve aver seguito una formazione specifica.
2. I revisori sono eletti per 2 anni. E' possibile la rielezione.
3. I revisori esaminano la contabilità e presentano un rapporto scritto all'assemblea generale. Comunicano innanzitutto al comitato il risultato del loro esame e le loro conclusioni.

D GRUPPI DI INTERESSE COMUNE

Art. 26 Gruppi di interesse comune

1. I gruppi di interesse comune sono dei raggruppamenti di professionisti in cure infermieristiche della regione della sezione; non hanno una propria personalità giuridica; esaminano problemi specifici della professione legati agli obiettivi stipulati all'art. 3.
2. I compiti e l'organizzazione dei gruppi di interesse comune sono regolati in modo più dettagliato dal comitato.

VII. ISTITUZIONI DELLA SEZIONE

Art. 27 Visione d'insieme

Le istituzioni della sezione sono:

A Il segretariato

B I centri di prestazione

A IL SEGRETARIATO

Art. 28 Compiti del segretariato

1. Il segretariato svolge i seguenti compiti:
 - a) Lavori di segretariato e amministrazione dei membri
 - b) Consulenze ai membri qualora non esista un'altra istituzione dell'associazione che svolga questa funzione
 - c) Ammissione di membri ordinari previo accordo con la presidente o una delle copresidenti
 - d) Contabilità
 - e) Svolge la funzione di cassiere
2. Le disposizioni dettagliate riguardanti i compiti, le competenze e l'organizzazione del segretariato vengono emanate dal comitato della sezione.
3. Sul piano amministrativo il personale del segretariato é subordinato alla/al presidente della sezione e risponde delle sue attività al Comitato della sezione.

B CENTRI DI PRESTAZIONE

Art. 29 Centri di prestazione

1. Nell'ambito dei suoi obiettivi, la sezione può creare delle istituzioni senza personalità giuridica propria che offrono delle prestazioni di servizio remunerate ai membri della sezione e a terzi. Esse non devono essere concorrenziali ai centri di servizio dell'ASI.
2. I centri di prestazione sono direttamente subordinati al comitato.
3. La creazione di centri di prestazione con una forma giuridica propria deve essere approvata dal comitato centrale.

VIII. FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ

Art. 30 Acquisizione di risorse

1. La sezione è finanziata essenzialmente dall'ASI tramite una parte delle quote dei membri e la perequazione finanziaria, il reddito del suo capitale e le entrate dei centri di prestazione, oltre alle donazioni e ai legati e al ricavato di azioni puntuali.
2. La sezione non percepisce alcun contributo dai membri ordinari.

Art. 31 Contabilità

La sezione tiene la contabilità secondo principi commerciali; ogni anno stabilisce un bilancio e il conto dei risultati che riflettono in modo esaustivo e consistente lo stato del capitale e della situazione economica.

IX. RIMEDI GIURIDICI

Art. 32 Ricorso

1. Ogni membro può contestare entro i trenta giorni dalla sua notifica qualsiasi decisione pronunciata dal comitato o un organo della sezione che comprometta i suoi diritti di membro o comporti un rifiuto di prestazioni.
2. Tuttavia, trattandosi di una decisione ai sensi del cpv 1 presa con l'applicazione diretta degli statuti dell'ASI, è ammesso unicamente il ricorso dei membri, come previsto negli statuti dell'ASI.
3. Il ricorso comprende la richiesta, il suo motivo con indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. La difesa degli interessi è possibile unicamente attraverso il rappresentante legale.

Art. 33 Istanze di ricorso

1. Il comitato si pronuncia sui ricorsi formulati contro le decisioni degli organi della sezione e degli organi subordinati; le sue decisioni sono definitive.
2. L'assemblea generale si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni del comitato su riserva dell'art. 33 cpv 1; le sue decisioni sono definitive.

X. REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 34 Revisione degli statuti

1. La revisione degli statuti può essere decisa e messa in atto da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria se la mozione è all'ordine del giorno ed è approvata almeno dai due terzi dei membri ordinari presenti.
2. Le disposizioni revisionate devono essere approvate dall'ASI.

Art. 35 Scioglimento e fusione della sezione

1. Lo scioglimento della sezione o la sua fusione con un'altra sezione possono essere decretate da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria se la mozione è all'ordine del giorno ed è approvata dai quattro quinti dei membri presenti aventi il diritto di voto.
2. Lo scioglimento o la fusione devono essere approvati dall'ASI, che decide pure sull'impiego del ricavato della liquidazione.

XI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Abrogazione dei vecchi statuti e delle disposizioni d'esecuzione

L'entrata in vigore dei presenti statuti annulla quelli del **23 Marzo 1993 e tutte le modifiche considerate fino al 21 Marzo 2007** e tutte le relative disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui il loro tenore è contrario ai presenti statuti.

Art. 37 Organi secondo il vecchio diritto

I membri degli organi previsti dal vecchio diritto, che persistono sotto i nuovi statuti, conservano il loro mandato fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati eletti.

Art. 38 Relazioni giuridiche con terzi

Le relazioni giuridiche con terzi stipulate secondo i vecchi statuti possono essere annullati o modificati in riferimento ai presenti statuti solo se ciò non comporta svantaggi per i terzi rispetto al vecchio diritto.

Art. 39 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dal Comitato centrale il 22.01.2014 e adottati dall'assemblea generale della sezione Ticino il 27.03.2014. Entrano in vigore il 28.03.2014